



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
AREA EDILIZIA PRIVATA
AREA AMBIENTE

Prot.n...1110... del...28/02/2014

Cat.....6.30.3/3.....

(da citare nella risposta)

Torino, 27/02/2014

ORDINE DI SERVIZIO N. 2/2014

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE ACUSTICA RICHIESTA IN SEDE DI ISTRUTTORIA
DELLE AGIBILITÀ.

Nell'ambito della definizione di nuove procedure operative per l'attività di verifica in opera dei requisiti acustici degli edifici di cui al DPCM 5.12.1997, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si ritiene opportuno sostituire la disposizione di servizio n. 3/10 come segue.

La Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici, resa con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, dovrà essere presentata, in duplice copia, congiuntamente alla richiesta del certificato di agibilità o in sede di attestazione di agibilità, allo Sportello Edilizio. Per le pratiche di agibilità per le quali sia possibile inoltrare la richiesta di agibilità con procedura MUDE sarà sufficiente, ovviamente, allegare una sola copia del documento.

Nel caso di pratiche di agibilità in corso di istruttoria per le quali venga comunicato, dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, che il relativo intervento risulta oggetto di verifica relativamente al rispetto in opera dei requisiti acustici, copia della Relazione conclusiva dei requisiti acustici sarà inviata al suddetto Servizio per la relativa verifica di competenza.

TORINO2015
CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT
città candidata

Nel caso di comunicazione da parte del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali di esito negativo del procedimento di verifica circa il rispetto dei requisiti acustici a causa, sia di significative carenze nella relazione conclusiva dei requisiti acustici, sia di mancato rispetto dei requisiti in opera, prima di rilascio del certificato di agibilità, il Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità provvederà a dare comunicazione all'interessato che il certificato, per i motivi sopraindicati, non potrà essere rilasciato fino ad avvenuto parere favorevole del competente Servizio; il rispetto di tali requisiti rientra, infatti, nella dichiarazione di conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, di cui all'art. 25 comma 1 lett. B) DPR 380/2001, così come anche previsto dall'art. 26 comma 2 del Regolamento comunale sopra citato, nonché quale requisito igienico sanitario delle abitazioni di cui all'art. 8 del D.M. 5/7/1975, come altresì richiamato dalla nota del Ministero dell'Ambiente DVA-2010-0020117 del 19/08/2010.

Nel caso di agibilità attestate, al fine di consentire ai Servizi l'esecuzione delle verifiche di competenza, le relazioni conclusive contenute nelle pratiche oggetto di controllo a campione, qualora riguardino nuovi edifici residenziali la cui richiesta di permessi sia stata presentata dopo il 19/06/2006, data di entrata in vigore del Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico, saranno inoltrate al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali per le verifiche del caso.

Nel caso in cui al momento del ricevimento dell'esito della verifica il certificato di agibilità risultasse già rilasciato o l'agibilità stessa risultasse precedentemente attestata, saranno valutati gli eventuali provvedimenti conseguenti e necessari, sulla base del parere finale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

La presente disposizione entra in vigore per le pratiche presentate dal 3 marzo p.v.

Il Dirigente
Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità
Arch. Tiziana Scavino

Il Dirigente Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma

Il Dirigente Area Edilizia Privata
Arch. Mauro Cortese

